Prot. n. 0143769 del 04/11/2026 - [UOR: DIP-1052 - Classif. I/13]

Università degli Studi di Messina

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014;

VISTO il Regolamento Generale dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;

VISTO il D.P.R. n. 162/82 e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che prevede all'interno del Consiglio della Scuola di Specializzazione "*una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 Luglio 1980, n.382*";

VISTO il Regolamento tipo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, da ultimo modificato con D.R. n. 2994 del 30 dicembre 2020 e, in particolare l'art. 5;

RAVVISATA la necessità di indire le elezioni di tre rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione, riducendo i termini ordinari al fine di garantire il regolare funzionamento della Scuola.

DECRETA

Art.1

Sono indette le elezioni di tre rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione in Radioterapia per il biennio 2026/2028.

Art. 2

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia alla data del presente decreto di indizione.
Gli specializzandi che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.biomorf@unime.it entro le ore 12.00 del 07 Novembre 2026

Art.3

Le votazioni si svolgeranno nel giorno e secondo gli orari già stabiliti nel successivo art. 4.
Il Seggio Elettorale sarà così composto:
Prof. S. S. Pergolizzi (Presidente)
Prof. G. Iatì (Componente)
Dott.ssa. S. Parisi (Componente)
Prof F. Minutoli (Supplente

Art. 4

Le votazioni si svolgeranno giorno 10 Novembre 2026 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 nei locali della Sala Riunioni sita al IV piano del Pad E

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora via abbia partecipato un terzo degli aventi diritto (art. 14, comma 1, D.P.R. del 10 marzo 1962 n. 162 ed art. 99 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.

Art. 5

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse dai votanti. In caso di parità, è eletto il candidato più giovane per anno di iscrizione alla Scuola, in ulteriore caso di parità prevale il candidato di minore anzianità anagrafica.

Art. 6

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 7

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ed alla normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE